

# NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

## IL SUBAPPALTO

Avv. Maria Antonietta PORTALURI



Milano, 15 novembre 2024



# Subappalto e cessione contratto

## ❖ **Articolo 119, comma 1**

- I **soggetti affidatari** dei contratti **eseguono in proprio** le opere o i **lavori, i servizi e le forniture** compresi nel contratto.
- La **cessione del contratto è nulla**.
- È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata **l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate**, nonché la **prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera**.

# Subappalto e contratti equiparati

## ❖ Art. 119, comma 2

Il subappalto è **il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.**

Costituisce, **comunque, subappalto di lavori:**

**qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se:**

- ❑ **singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro;**
- ❑ **e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.**

# Subappalto – attività che non configurano subappalto

## ❖ Art. 109, comma 3

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di **attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi**, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura **a catalogo di prodotti informatici**;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni montani;
- d) le **prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie** rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

# Novità – limiti al subappalto

## ❖ Art. 119, comma 2

Le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:

- **delle specifiche caratteristiche dell'appalto**
- dell'esigenza **di rafforzare**, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, **il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.**
- ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (salvo che **i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui** al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6.11.2012, n.190, oppure nell'**anagrafe antimafia** degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15.12.2016, n. 229).

# Novità - Subappalto a cascata

Le stazioni appaltanti **indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto**, in ragione delle specifiche caratteristiche dell' appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

**E' evidente che quando le stazioni appaltanti nulla prevedono nei documenti di gara, il subappalto a cascata – prima espressamente vietato – si intende oggi consentito senza limitazioni.**

# Autorizzazione al Subappalto

## ❖ Art. 119, comma 4

Per ricorrere al **subappalto occorre l'autorizzazione** della stazione appaltante rilasciata a condizione che:

- il **subappaltatore sia qualificato** per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- **non sussistano** a suo carico le **cause di esclusione**;
- **all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori, servizi o forniture o le loro parti che si intende subappaltare.**

# Autorizzazione al Subappalto

**L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante**, 20 giorni prima di inizio esecuzione delle relative prestazioni :

- **il contratto di subappalto** (che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici)
- la dichiarazione circa la **sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento** a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo
- **la dichiarazione del subappaltatore** su assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti (verificata dalla SA tramite la Banca dati nazionale)

**N.B.: L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori** relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.

# Autorizzazione al Subappalto

- È altresì fatto obbligo di acquisire **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
- La stazione **appaltante rilascia l'autorizzazione** entro **trenta giorni dalla relativa richiesta**. Tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i **termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà**

# La comunicazione dei sub-contratti

**L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante**, prima dell'inizio della prestazione, **per tutti i sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del sub-contraente
- l'importo del sub-contratto
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

Devono essere comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

# Pagamento diretto subappaltatore

**La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti** l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a)** quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b)** in caso di **inadempimento da parte dell'appaltatore**;
- c)** **su richiesta** del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa europea vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

# Subappalto – regime di responsabilità

## □ Responsabilità verso la stazione appaltante

Il contraente principale e il subappaltatore **sono responsabili in solido** nei confronti della **stazione appaltante** per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## □ Responsabilità per adempimento obblighi retributivi e contributivi dei dipendenti del subappaltatore

L'**affidatario** è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai **CCNL e territoriale in vigore per il settore e per la zona** nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. E' altresì **responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori** nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'**affidatario** è **solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti**, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di **sicurezza previsti dalla normativa vigente**.

# Subappalto – applicazione CCNL

## Il subappaltatore

- per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto **e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.**
- è tenuto ad applicare **i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro** del contraente principale, qualora le **attività oggetto di subappalto coincidano** con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure **riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti** e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

## ATTENZIONE:

La stazione appaltante ha l'onere di indicare nel bando il CCNL che dovrà essere applicato dall'appaltatore, ovvero consentire all'appaltatore di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante a condizione di provare l'equivalenza delle tutele (art. 11).

# Subappalto – costi della manodopera non ribassabili

## L'affidatario

- **Corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici **senza alcun ribasso**.

## ATTENZIONE:

- ✓ La stazione appaltante deve indicare nel bando di gara, nel caso di appalti di lavori e di servizi, i costi della manodopera e deve scorporarli dall'importo complessivo posto a base di gara (NUOVO art. 41, comma 14).
- ✓ L'appaltatore ha l'onere di indicare nell'offerta i costi della manodopera a pena di esclusione (NUOVO art. 108).
- ✓ Sono significative sul punto alcune sentenze che chiedono di indicare nel costo della manodopera dell'appaltatore anche i costi della manodopera del subappaltatore.

# Le **novità** del DL 19/2024 PNRR 4: DURC congruità della manodopera e patente a punti

- ❑ In tema di sicurezza sui cantieri la novità è che dal 1 ottobre scorso, le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi dovranno essere in possesso della **patente a punti** (introdotta dall'art. 29 del DL 19/2004).

Spetta al committente verificare il possesso della patente anche per i subappaltatori

- ❑ Il DL 19/2024 ha inoltre introdotto l'onere per i committenti (per appalti pubblici e privati) di richiedere, prima di procedere al pagamento del SAL, **il DURC di congruità della manodopera**.

La disposizione era già prevista per i subappalti:

*Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali ed il Ministero del lavoro. Per i lavori non edili, è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.*



**Maria Antonietta Portaluri**

Avvocato

+39 3498121037

maportaluri@studiolegalemi.it

Milano - Via Mascheroni, 22

**NUOVO CODICE DEGLI APPALTI**

**IL SUBAPPALTO**

Milano, 15 novembre 2024